Con il decreto legge 105 del 23 luglio 2021 l'Esecutivo ha prorogato di ulteriori 6 mesi, ovvero **fino al 31 dicembre 2021**
, lo stato d'emergenza nazionale per la pandemia.

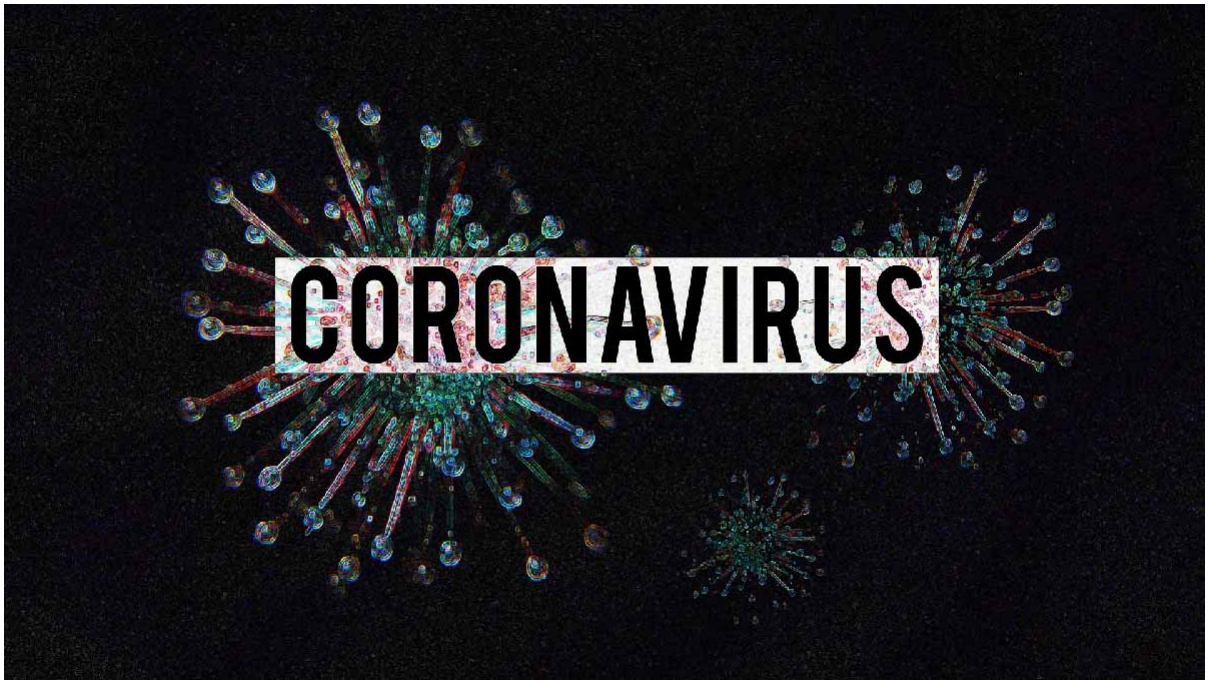

n attesa che vengano fissate le regole per l'accesso ai locali pubblici dietro presentazione della Certificazione Verde, vediamo cosa cambia per l'autotrasporto.

Patenti, CQC, certificati di guida e formazione

La proroga dello stato d'emergenza posticipa i termini di scadenza di patenti, CQC e certificazioni alla guida. Considerata la validità ulteriore di **90 giorni** rispetto al giorno di cessazione dello stato d'emergenza, in ambito nazionale le patenti con data di scadenza originaria tra il 1° luglio 2021 e la fine dell'anno, rimangono validi fino al 31 marzo 2022.

In **ambito europee** (Paesi UE e SEE) per le patenti in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 rimane valida la proroga di 10 mesi dalla scadenza originaria.

Ricordiamo che il personale viaggiante in ambito internazionale deve **compilare il PLF**, il formulario digitale di localizzazione o, in alternativa, l'autocertificazione cartacea, necessaria quando si rientra in Italia da un viaggio estero e per l'accesso ad alcuni Stati stranieri. Il documento è utilizzato dalle Autorità Sanitarie per tracciare i passeggeri esposti all'infezione da Covid-19 e contenere così il contagio. Per maggiori informazioni e per la compilazione digitale è necessario collegarsi al
sito dedicato
.

Per corsi di formazione, così come già precedentemente previsto, rimane la possibilità di seguirli anche a distanza.

Certificazione verde o EU Digital Covid Certificate

La certificazione, disponibile in formato cartaceo e digitale, viene emessa dal Ministero della Salute e contiente un **QR Code** per la verifica dell'autenticità e validità. Dal 1° luglio 2021, la certificazione verde Covid-19 rilasciata dall'Italia è valida come EU Digital COVID Certificate.

Viene rilasciata a seguito di test molecolare/antigenico con esito negativo, alle persone che sono **guarite** dal Covid-19 e a tutti i **vaccinati**. L'emissione della certificazione viene notificata al diretto interessato tramite SMS o e-mail. Per scaricare la certificazione, digitale o cartacea, bisogna seguire le indicazioni ricevute dal Ministero.

Al momento, la certificazione verde è disponibile sull'**app Immuni** e sull'**app IO**. Inoltre, è possibile scaricarla sul sito dgc.gov.it tramite accesso con tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie). Presto sarà disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico regionale.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

Il trasporto merci è considerato un'**esigenza lavorativa**, pertanto agli autisti è consentito spostarsi per tutto il Paese, limitatamente alle esigenze di carico/scarico delle merci. Gli autisti in servizio non sono tenuti a compilare l'autocertificazione, necessaria soltanto per i tragitti da casa a lavoro e viceversa.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
I divieti di circolazione internazionali sono sospesi fino a nuovo provvedimento governativo. Il personale viaggiante che rientra in Italia non è obbligato a sottoporsi a tampone o quarantena.

CARICO/SCARICO
Gli autisti dei mezzi devono rimanere a bordo dei mezzi e, quando non possibile, indossare i DPI corretti e rispettare il distanziamento.

Per nessun motivo è consentito l'accesso agli uffici diversi dalla propria azienda. Le aziende devono individuare servizi igienici dedicati ai trasportatori e al personale esterno.

PATENTI E REVISIONI
La validità dei certificati di formazione professionale per il trasporto in ADR in scadenza tra il 01/03/2020 e il 01/02/2021 è prorogata fino al 18/02/2021. Le CQC in scadenza tra il 01/02/2020 e il 31/12/2020 sono prorogate di 7 mesi.

La validità delle revisioni dei mezzi in scadenza tra il 01/02/2020 e il 31/08/2020 sono prorogate di 7 mesi a livello comunitario, mentre in Italia sono prorogate fino al 31/12/2020 le revisioni in scadenza tra il 01/08/2020 e il 30/09/2020, e fino al 28 febbraio 2021 le revisioni in scadenza tra il 01/10/2020 e il 31/12/2020.